

dennità di Fr. oro 8400 all'anno; questa può essere modificata per legge.

Art. 24. — I deputati non possono essere tenuti responsabili per le idee da essi manifestate e per i voti dati in Parlamento.

Art. 25. — Durante la sessione parlamentare i deputati non possono essere incarcerati per debiti; e, se lo fossero, con l'apertura della sessione vengono rimessi senz'altro in libertà.

Art. 26. — I deputati, durante la sessione parlamentare, non possono essere citati in giudizio oppure arrestati per cause penali (sia di diritto comune che politico) senza il permesso del Parlamento, a meno che essi vengano arrestati in flagrante reato; in questo caso, le Autorità giudiziarie devono informarne il Parlamento entro le 24 ore, per il tramite del Ministero della Giustizia.

Art. 27. — Le sentenze penali che venissero emanate contro un deputato non sono esecutive per la durata della sessione parlamentare, ma questo periodo di tempo non viene computato per l'espiiazione della pena.

Art. 28. — Eccettuati i casi straordinari fissati dal presente Statuto, il Parlamento si riunisce automaticamente ogni anno in una sessione della durata di 5 mesi; detta sessione comincia il 15 ottobre e finisce il 15 marzo; essa però non si può chiudere prima di avere votato il bilancio dello Stato.

Le sessioni vengono chiuse per Decreto reale.

Art. 29. — Il Parlamento procede alla verifica dei poteri e dei requisiti legali dei deputati e giudica e delibera su di essi secondo le disposizioni del regolamento interno.

Le deliberazioni sull'annullamento di una elezione per motivi di illegalità, oppure sulla ineleggibilità di un deputato a causa della mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, per essere valide, richiedono almeno i due terzi dei voti dei deputati presenti nella relativa seduta.

Art. 30. — I deputati prima di entrare in funzione prestano giuramento secondo la seguente formula: